



Messa 950-10-11345-6-2-1

Ordinanza n. 96
del 02-04-2021

Il Comandante della Polizia Municipale

Con l'arrivo della stagione estiva vengono segnalati problemi sulle cattive abitudini dei cittadini nell'uso dell'accesso alla spiaggia denominata "Trampolino";

Considerato che per accedere alla predetta spiaggia è necessario attraversare la strada adibita ad uso pubblico da immemorabile tempo, compresa tra immobili privati e area demaniale;

Che il transito dei veicoli nella predetta strada arreca nocimento oltre che ai bagnanti anche alla circolazione veicolare e pedonale;

Per quanto premesso, per impedire che i veicoli possano liberamente accedere alla predetta strada, si rende necessario istituire il divieto di transito veicolare autorizzando esclusivamente i frontisti all'interno di quell'area senza possibilità di sosta e a condizioni che non violino l'area demaniale.

Visti gli artt. 7, 157 e 188 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 12 della L. 37/85 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza sindacale n. 33/2000;

ORDINA

Vietare il transito veicolare nel tratto di strada adibito ad uso pubblico da tempo immemorabile, che dal viale Mediterraneo conduce alla spiaggia del Trampolino (particelle 42 e 44 del foglio di mappa 44, allegato);

Autorizzare, nel tratto di strada di cui sopra, il transito dei veicoli appartenenti ai residenti, frontisti e domiciliati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, senza possibilità di sosta e a condizione che non violino l'area demaniale;

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comando della Polizia Municipale agli aventi diritto, dietro presentazione di formale richiesta e valido titolo che ne comprovi i requisiti (titolo di proprietà o contratto di locazione);

Il divieto di transito sarà segnalato oltre che dalla segnaletica stradale, anche da una barriera mobile e/o altro dispositivo idoneo.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico di attuare il presente provvedimento disponendo di apporre la relativa segnaletica stradale e barriera mobile e/o altro dispositivo idoneo.

INFORMA

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e con la rimozione dei veicoli in caso di sosta;

DEMANDA

Ai soggetti indicati dall'art. 12 del vigente D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale SEDE
- Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente - Servizio 5 - Demanio Marittimo - AGRIGENTO
- Capitaneria di Porto LICATA
- Commissariato di P.S. CITTÀ
- Comando Stazione Carabinieri. CITTÀ
- Ai Messi Comunali per l'affissione all'albo SEDE
- All'Area amministrativa della P.M. per la pubblicazione sul sito web istituzionale SEDE

Il responsabile del procedimento
Vitello Pasqualina



Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

E=2406600

1 Particella: 42

